

INTRODUZIONE DEL REATO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

La proposta di legge di iniziativa parlamentare AC 2168 introduce nel nostro codice penale il reato di tortura, così come previsto dall'ordinamento internazionale. Sebbene l'Italia abbia ratificato già nel 1988 la Convenzione ONU contro la tortura, non si è ritenuto, allora, di dovere introdurre uno specifico reato nel nostro ordinamento, ritenendo sufficiente l'utilizzo di una serie di reati con specifiche aggravanti che puniscono condotte riconducibili alla nozione di tortura sancita dalla Convenzione ONU del 1948. Si pensi, ad esempio, alle percosse alle lesioni, alla violenza privata, alle minacce, alle ingiurie, al sequestro di persona, all'arresto illegale, alla indebita limitazione di libertà personale, all'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, alle perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie. Questo elenco però non è purtroppo esaustivo, dato che si tratta di reati che non prevedono – come invece statuito dai richiamati atti internazionali – la possibile sofferenza mentale, oppure il dolo nell'infliggere, intenzionalmente, le sofferenze alla vittima; di reati per lo più procedibili a querela di parte – fatto che espone la vittima al rischio di ritorsione – e con termini di prescrizione troppo brevi, anche a causa della lieve entità delle pene.

Sussiste quindi un obbligo giuridico internazionale all'introduzione dello specifico reato di tortura, come ci ricorda anche la recente sentenza della Corte europea dei diritti umani (CEDU) di Strasburgo, con la quale l'Italia è stata condannata per le violenze della Diaz durante il G8 di Genova nel 2001.

Il provvedimento, già esaminato dal Senato e modificato dalla Camera, prevede in particolare:

- l'inserimento nel codice penale della fattispecie del reato di tortura (art. 613-bis c.p.), che può essere commesso da chiunque (reato comune);*
- un'aggravante speciale quando i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio;*
- il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale;*
- il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di tortura;*
- il divieto di espellere o respingere gli immigrati quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura;*
- l'esclusione dell'immunità dalla giurisdizione dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura.*

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all'iter della proposta AC [2168](#) e ai [dossier](#) del servizio Studi della Camera, in particolare al n. 149 del 2014 per una disamina degli atti internazionali.

L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Numerosi **atti internazionali** prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti: la *Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra*; la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* del 1950 (L. 848/1955); la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948; il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* del 1966 (L. 881/1977); la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000; la *Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e*

degradanti (la c.d. CAT), ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988; lo Statuto di Roma istitutivo della *Corte penale internazionale* del 1998 (L. 232/1999).

La tabella che segue mette a confronto le definizioni di tortura previste dalla Dichiarazione ONU del 1975, dalla CAT del 1984 e dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Dichiarazione ONU 1975	Convenzione ONU 1984 (CAT)	Statuto CPI 1998
Art. 1: "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali da un pubblico ufficiale o su istigazione di un pubblico ufficiale per scopi quali ottenere da lui o una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ha commesso o è sospettato di aver commesso, intimidire lui o altre persone. Ciò non comprende il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate compatibili con le Regole Minime Standard per il Trattamento dei Prigionieri. La tortura costituisce una forma aggravata e deliberata di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti".	Art. 1 "qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".	"infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati".

Infine si rammenta che l'**art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, contempla **espressamente la proibizione della tortura**. In particolare detto articolo prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», distinguendo dunque tre tipi di condotte: la **tortura**, i **trattamenti o le pene inumane**, i **trattamenti o le pene degradanti**.

IL REATO DI TORTURA NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI EUROPEI

In **Francia** la tortura e gli atti di barbarie sono disciplinati dagli artt. 222-1 - 222-6-3 del codice penale. La sottoposizione di una persona a tortura o ad atti di barbarie è punita con la reclusione fino a 15 anni. È prevista la reclusione fino a 20 anni quando il reato è commesso su un minore di età inferiore ai 15 anni o su una persona che soffre di particolari disabilità fisiche o psichiche. La pena è aumentata fino a 30 anni in una serie di casi (se il reato è commesso contro un minore di età inferiore a 15 anni; se il reato è commesso da una banda organizzata; ecc.).

In **Germania** il divieto dell'uso della tortura (Folter) discende dall'adesione alle convenzioni internazionali, dalla Costituzione e da altre norme di legge. L'art. 1, comma 1 della Legge fondamentale (Grundgesetz) stabilisce l'inviolabilità della dignità umana («La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»). Inoltre, l'art. 104 della Legge fondamentale stabilisce, al comma 1, che le persone arrestate non possono essere sottoposte né a maltrattamenti morali, né a maltrattamenti fisici. Non esiste, invece, nel codice penale una norma specifica riguardante il reato di tortura.

Le disposizioni maggiormente assimilabili a questa fattispecie di reato sono contenute negli artt. 240 e 343 del codice penale. Il primo punisce con la reclusione fino a 3 anni, o con una sanzione pecuniaria, chi costringe una persona, mediante violenza o minaccia, ad un'azione, accettazione od omissione; il secondo punisce la costrizione a rendere dichiarazioni, o ad ometterle nel corso di un procedimento giudiziario, con la reclusione fino a 10 anni.

Nel **Regno Unito** il reato di tortura è previsto dagli artt. 134-135 del Criminal Justice Act 1988. L'art. 134 stabilisce che un pubblico ufficiale, o una persona che agisce in tale veste, commette il reato di tortura se, nell'esercizio delle sue funzioni, pone in essere azioni tali da procurare ad altri una sofferenza fisica o psicologica. La pena prevista per il reato di tortura è la detenzione a vita. L'art. 135 della legge richiede l'esplicito parere favorevole dell'Attorney general per poter dare inizio al procedimento penale. Un'ulteriore disposizione normativa è contenuta nello Human Rights Act 1998, la legge che ha recepito nell'ordinamento interno la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, il cui art. 3 recita «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

In **Spagna** il divieto di tortura è sancito in primo luogo dall'art. 15 della Costituzione: «Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. È abolita la pena di morte, salvo quanto possono disporre leggi penali militari per il tempo di guerra». Le disposizioni di dettaglio sono previste agli artt. 173-177 del codice penale. In particolare secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 173, «chiunque infligga ad altra persona un trattamento degradante, menomando gravemente la sua integrità morale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni ... ». Mentre ai sensi del primo comma dell'art. 174, «commette tortura l'autorità o funzionario pubblico che, abusando del suo incarico, e con il fine di ottenere una confessione o informazione di qualsiasi persona o di punirla per qualsiasi fatto che abbia commesso o si sospetti abbia commesso, o per qualsiasi ragione fondata su ogni tipo di discriminazione, la sottopone a condizioni o procedimenti che per la loro natura, durata o altre circostanze, le procurano sofferenze fisiche o mentali, la soppressione o diminuzione delle sue facoltà di cognizione, discernimento o decisione o che, in qualsiasi altro modo, attentino alla sua integrità morale. Il colpevole di tortura è punito con la pena della reclusione da due a sei anni se l'attentato è grave, e con la reclusione da uno a tre anni se non è grave ...».

Per un approfondimento delle disposizioni vigenti negli altri ordinamenti si rinvia alla nota n. 11/2014 del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.

IL REATO DI TORTURA - IL TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA

La proposta di legge **introduce** nel titolo XII (*Delitti contro la persona*), sez. III (*Delitti contro la libertà morale*), del codice penale i **reati di tortura** (art. 613-bis) e di **istigazione alla tortura** (art. 613-ter).

Il testo licenziato dal Senato connotava il delitto prevedendo, infatti, che la tortura fosse un reato comune caratterizzato dal dolo generico.

La Camera ha condiviso l'impostazione relativa alla scelta di configurare il reato di tortura come reato comune e di prevedere poi una distinta e più grave ipotesi ove la condotta sia posta in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio: tale soluzione non è in contrasto con gli obblighi della Cat che si limita a "stabilire lo standard minimo di tutela contro la tortura" lasciando liberi gli Stati contraenti di prevedere forme di tutela più estese.

Anche alla luce delle qualificate audizioni svolte, in Commissione Giustizia alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva, è parso opportuno inserire elementi poter **meglio individuare la specificità di questo nuovo reato**, la cui nota essenziale può ravvisarsi nella deliberata inflizione di acute sofferenze fisiche o psichiche su di una persona sostanzialmente inerme e indifesa

In particolare la tortura all'esito della approvazione del testo Camera è configurata come un **reato comune (cioè che può essere commesso anche da un soggetto privato)** caratterizzato però da un elemento soggettivo rafforzato dall'avverbio "intenzionalmente" e dal dolo specifico, cioè dalle finalità ulteriori che si propone il soggetto attivo (che sono poi i fini ultimi indicati dalla Convenzione Cat come caratteristici della tortura: estorcere informazioni, umiliare la vittima, punirla per le proprie opinioni politiche...). La condotta prevista nel reato comune si esplica attraverso la violenza o la minaccia, ovvero la violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza. Il reato è di evento, dovendo la condotta comportare acute sofferenze fisiche o psichiche.

Il contenuto

In particolare, **l'articolo 613-bis c.p. punisce** con la reclusione **da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia**, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente **cagiona** ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, **acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento)**,

• al fine di:

- ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni;
- infliggere una punizione;
- vincere una resistenza.

- ovvero **a causa** dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.

Sono poi previste specifiche **circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla **qualifica di pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio** dell'autore del reato. Per potere applicare l'aggravante – che comporta la **reclusione da 5 a 15 anni** – occorre che l'autore del reato abbia agito con **abuso dei poteri** o in **violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio**. La **sofferenza patita** dalla persona offesa **deve essere ulteriore** rispetto a quella insita nell'esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti; (pene in senso stretto, misure cautelari e precautelari, misure di sicurezza);

- l'aggravante ad effetto comune (aumento fino a 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravi;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento della metà della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 2/3 della pena), derivante dall'aver **provocato la morte** della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura. In questo caso, dunque, la pena è più severa, per il maggior disvalore sociale, rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale (reclusione da 10 a 18 anni) cui la fattispecie potrebbe ricondursi.

Spunti di approfondimento

La fattispecie di reato inserita nel testo approvato dalla Camera il 9 aprile 2015 è applicabile a fatti del tipo di quelli commessi nella scuola Diaz nonostante la reiezione dell'emendamento del gruppo Movimento 5 Stelle (M5S), volto a sopprimere dal comma 1 il rapporto di affidamento, sottoposizione all'autorità, vigilanza o custodia della vittima del reato nei confronti del reo.

Tale applicabilità, come sostenuto anche nel corso dei lavori d'Aula, consegue alla struttura stessa del reato di tortura.

In particolare, la fattispecie è strutturata come reato comune (primo comma) aggravato nel caso in cui commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (secondo comma). Quest'ultima aggravante si riferisce ai "fatti di cui al primo comma". Astrattamente la nozione giuridica di "fatto" penale non si limita unicamente alla condotta, ma attiene a tutti gli elementi che costituiscono un determinato reato e pertanto anche a quei rapporti tra soggetto attivo e soggetto passivo previsti dalla norma, come, nel caso di specie, quelli che l'emendamento del M5S intendeva sopprimere in riferimento al primo comma.

Tuttavia, nel caso in esame i rapporti tra reo e vittima di cui al primo comma hanno natura strettamente privatistica riferendosi al reato comune. Per tale ragione la qualificazione di questi rapporti non sono estendibili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, con riferimento alle forze di polizia. La stessa nozione di autorità richiamata dal primo comma è da intendere in senso privatistico, in quanto è inserita in un comma che si riferisce al reato comune (il soggetto privato può avere una autorità solo di natura solo privatistica) e riprende la formulazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò significa che il richiamo ai "fatti di cui al primo comma", previsto dall'ipotesi aggravata del pubblico ufficiale, con particolare riferimento alle forze di polizia, non può essere inteso anche in relazione ai rapporti tra vittima e reo previsti dal primo comma, considerato che questi hanno natura meramente privatistica.

La qualificazione della condotta da parte del pubblico ufficiale o del pubblico servizio appartenente alla forze di polizia deriva dal fatto che il pubblico ufficiale opera in manifesta contraddizione con le finalità istituzionali del potere coercitivo che gli è stato affidato (è un "traditore" della funzione pubblica).

Conseguentemente in via interpretativa integrando il primo, secondo e terzo comma del nuovo articolo 613 bis la disposizione incriminatrice, per quanto attiene alle forze di polizia, risulta essere la seguente:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che con violenza o minaccia intenzionalmente cagiona, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Il reato di istigazione a commettere tortura

Il nuovo **articolo 613-ter c.p.** punisce anche l'**istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale** o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 1 a 6 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. È specificato che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere). L'art. 414 c.p. riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione – quando riguarda la commissione di delitti – della reclusione da uno a cinque anni.

Disposizioni processuali e prescrizione

La proposta di legge, modifica poi l'art. 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma *2-bis*, per stabilire che le **dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili** in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

Interviene poi sul codice penale in modo da **raddoppiare i termini di prescrizione** per il delitto di tortura.

La modifica del Testo unico immigrazione

La proposta di legge si coordina con l'**art. 19 del Testo unico sull'immigrazione** vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto anche della presenza in tali Paesi di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Il limite alle immunità diplomatiche

La proposta di legge stabilisce l'**impossibilità di godere delle immunità dalla giurisdizione** da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura. L'immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia e secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. La proposta esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura, e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.

Il riconoscimento delle immunità diplomatiche trova fondamento nella ratifica, da parte del nostro paese (legge n. 804 del 1967), delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963).

La proposta di legge prevede poi l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.